

to possessioni o terre fuor del dogado; egli e qualunque della sua famiglia dovrebbero fra otto giorni pagare quanto comperassero; ogni due mesi dovrebbe il doge farsi leggere il suo capitolare, ossia le leggi relative alla sua carica; insorgendo nello Stato partiti o contese, egli non avrebbe a tenere per nessuna delle due parti, e meno poi dare soccorso ad alcuna. Ottime disposizioni erano queste ad impedire che, per via di doni o di obbligazioni incontrate, il doge potesse acquistarsi un numero di cittadini disposti a sostenere le sue proposizioni in Consiglio, o le sue mire ambiziose, o per matrimoni e legami feudali assicurarsi un appoggio al di fuori. Proibivasi inoltre ai figli del doge di aver alcun governo, capitanato o signoria, solo potendo essere ambasciatori e capitani di naviglio; la dogressa, le sue figlie e nepoti non potrebbero mandar regali a' cittadini ecc. Ma l'articolo che più merita considerazione, siccome quello che porge nuova testimonianza dell'amore della giustizia e della cura che aveasi de' carcerati in tempi in cui essi d'ordinario altrove, gettati nel fondo d'una prigione, vi rimanevano dimenticati, si è il seguente: « Ci obblighiamo, così prometteva il doge, di dar opera affinchè tutt' i prigionieri detenuti nelle nostre carceri siano giudicati da quelli cui spetta, entro un mese dal loro carceramento. Ci obblighiamo inoltre a mandare il nostro notajo ogni mese ad informarsi dei detenuti nelle carceri tanto di sopra quanto di sotto (1) e ci adopreremo altresì affinchè i magistrati che hanno a spacciare le loro cause, ciò facciano al più presto possibile, assolvendo o condannando secondo vuole giustizia (2). »

(1) Vi erano carceri nei piani del palazzo, che si dicevano perciò *di sopra*, e a terreno, nella corte, dette *di sotto*.

(2) Promissione Contarini, Cod. DLI, p. 183.